Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 24 maggio 1985 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Umbria

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 121 DEL 24 MAGGIO 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Obbligazioni delle serie speciali 6 % « Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 »; 6% « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 6% garantite dallo Stato « B »; 7% « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 7% garantite dallo Stato « B », effettuate il 10 maggio 1985.

(2748)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 15 maggio 1985.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento del tribunale di Milano nel giorno 20 marzo 1985.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Milano, in data 9 aprile 1985, con la quale si comunica il mancato funzionamento del tribunale di Milano nel giorno 20 marzo 1985 a causa dell'astensione dal lavoro dei funzionari in servizio;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Milano nel giorno 20 marzo 1985, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il tribunale medesimo o a mezzo del personale addettovi scadenti in detto giorno o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1985

Il Ministro: MARTINAZZOLI

(2751)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 aprile 1985.

Emissione di certificati di credito del Tesoro per il ripianamento della residua esposizione debitoria dei soppressi enti mutualistici, con godimento 1° gennaio 1985, per l'importo di L. 2.195.198.000.000.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 71, recante la sistemazione finanziaria della residua esposizione debitoria dei soppressi enti mutualistici nei confronti degli istituti bancari creditori;

Visto, in particolare, l'art. 1 della suddetta legge n. 71 del 1985, ove si prevede:

che sulla base degli estratti conto prodotti dagli istituti bancari finanziatori delle gestioni di assistenza sanitaria degli enti mutualistici sottoindicati e verificati dall'ufficio liquidazioni istituito presso il Ministero del tesoro con legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è consolidata l'esposizione debitoria delle gestioni liquidatorie dei soppressi enti mutualistici INAM, casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, Federazione nazionale casse mutue provinciali malattia dei coltivatori diretti e casse mutue coltivatori diretti di Trento e Bolzano, risultante alla data del 31 dicembre 1984 nei confronti degli istituti bancari medesimi;

che l'esposizione predetta viene assunta a carico dello Stato ed alla sua regolazione si provvede mediante rilascio ai suddetti istituti bancari di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso d'interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa;

che il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere i suddetti titoli di Stato ed a versare all'entrata del bilancio statale il ricavo netto dei titoli emessi;

Vista la lettera in data 30 marzo 1985, con cui la Ragioneria generale dello Stato - Ufficio liquidazioni, ha comunicato che l'esposizione debitoria dei soppressi enti mutualistici nei confronti del sistema bancario risultava essere, al 31 dicembre 1984, la seguente:

nei confronti della Banca nazionale del lavoro	L.	1.139.185.155.258
nei confronti dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane	»	1.045.923.726.863
nei confronti della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano	»	3.909.207.960
nei confronti della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto	»	6.177.437.373
In totale . . .	L.	2.195.195.527.454

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei titoli da destinare alle finalità di cui alla richiamata legge n. 71, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di quattro anni, per l'importo complessivo, risultante dagli arrotondamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto, di L. 2.195.198.000.000;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 71, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali L. 2.195.198.000.000, alle seguenti condizioni:

durata: quattro anni;
godimento: 1° gennaio 1985;
tasso d'interesse: 12,50%, pagabile annualmente;
ammortamento: in unica soluzione, il 1° gennaio 1989;
prezzo d'emissione: alla pari.

A norma del terzo comma dell'art. 1 della suddetta legge n. 71 del 1985, il Tesoro verserà all'entrata del bilancio statale la somma corrispondente al controvalore dei titoli in emissione.

Art. 2.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Di conseguenza il rilascio dei titoli di cui al presente decreto sarà effettuato, per importi debitamente arrotondati per eccesso al milione superiore, e con le modalità di cui al successivo art. 6, secondo la seguente ripartizione:

alla Banca nazionale del lavoro	L.	1.139.186.000.000
all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane	»	1.045.924.000.000
alla Cassa di risparmio della provincia di Bolzano	»	3.910.000.000
alla Cassa di risparmio di Trento e Rovereto	»	6.178.000.000
In totale	L.	2.195.198.000.000

Il rilascio di titoli del taglio da lire 1 milione avverrà limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Non sono ammesse operazioni di riunione, nè di divisione dei titoli al portatore, nè di tramutamento in nominativi.

Art. 3.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° gennaio di ogni anno.

La prima cedola è pagabile il 1° gennaio 1986 e l'ultima il 1° gennaio 1989.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 1989.

Art. 6.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia verranno aperti conti di deposito in titoli a nome degli istituti di credito elencati al precedente art. 2, e per gli importi rispettivamente indicati, sui quali verranno versati i certificati di cui al presente decreto.

La Banca d'Italia stessa provvederà poi alla consegna dei titoli ai suddetti istituti di credito, dietro versamento da parte di questi ultimi delle somme corrispondenti alla differenza tra il valore nominale dei titoli assegnati ed il minore importo dei relativi crediti, nonché a riversare tali somme all'entrata del bilancio statale.

Alla Banca d'Italia è inoltre affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'emissione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative alla consegna dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 7.

I certificati di credito di cui al presente decreto, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119, E LEGGE 7 MARZO 1985, N. 71 » « RIPIANAMENTO DELL'ESPOSIZIONE DEBITORIA DEGLI ENTI MUTUALISTICI » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1989 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1985 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « RIPIANAMENTO DELL'ESPOSIZIONE DEBITORIA DEGLI ENTI MUTUALISTICI » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1989 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1985 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo, nonché del numero di codice A.B.I.; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « RIPIANAMENTO DELL'ESPOSIZIONE DEBITORIA DEGLI ENTI MUTUALISTICI » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1989 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1985 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:
taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 8.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1986 al 1989, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1989, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1985
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 211

(2728)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 1985.

Limite del valore dei premi ai fini dell'applicazione della tassa di licenza ed elenco dei generi di largo e popolare consumo esclusi dalle manifestazioni a premio per l'anno 1985.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale stabilisce che, ai fini dell'applicazione della tassa di licenza per le operazioni a premio, il valore dei premi offerti deve essere contenuto nei limiti fissati ogni anno con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 54 del citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, il quale alla lettera *b*), prevede che l'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premio può essere negata quando le manifestazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco deve essere reso pubblico con apposito decreto;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, il limite del valore dei premi offerti, a tutti gli acquirenti di determinati prodotti, dalle ditte che svolgono operazioni a premio, è stabilito per l'anno 1985 nella misura di L. 15.000.

Art. 2.

I generi alimentari ed i generi di largo e popolare consumo da escludere dalle manifestazioni a premio per l'anno 1985, a norma dell'art. 54, lettera *b*), del citato regio decreto-legge del 1938, e successive modificazioni,

sono i seguenti: uova, olii, grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da tavola, aceti commestibili, tè, prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni fresche e congelate di qualsiasi specie animale, prodotti ittici conservati, miele, prodotti ortofrutticoli freschi, legumi, farine di frumento e di granoturco, sale per uso alimentare, acque minerali, presidi medico-chirurgici.

Art. 3.

Per la vendita di figurine, con o senza album relativo, possono essere consentite solo operazioni a premio.

Art. 4.

Fino all'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto interministeriale 16 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 21 aprile 1984.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1985

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo vigente dell'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato, da ultimo, con l'art. 16 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è il seguente:

« Le operazioni a premio di cui all'articolo 44, lettere *a*) e *b*), sono soggette ad una tassa di licenza di L. 100.000 quando sono limitate ad una sola provincia, di L. 150.000 quando sono svolte in due o più province.

La suddetta tassa fissa è dovuta per l'intero anno solare, qualora l'autorizzazione sia concessa nel primo semestre dell'anno ed è ridotta a metà qualora sia concessa nel secondo semestre.

L'applicazione della tassa di licenza è subordinata, però, alla condizione che i premi assicurati a tutti, considerati nel loro valore assoluto e non in relazione all'entità degli acquisti, siano contenuti nei limiti che sono fissati ogni anno con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'industria e commercio.

Qualora il valore dei premi sia per tutti superiore al limite stabilito, dovrà applicarsi la tassa proporzionale nella misura dell'8 per cento sul valore complessivo dei premi stessi; qualora invece il valore dei premi sia per alcuni contenuto nei limiti stabiliti nel decreto del Ministro per le finanze e per gli altri sia superiore a tale limite, è dovuta sui primi la tassa di licenza e sugli altri la tassa proporzionale del 16 per cento ».

Va tenuto presente che l'art. 5 della legge 18 febbraio 1963, n. 67 ha istituito una addizionale del 50 per cento, a favore dello Stato, sulle tasse sopra indicate.

L'art. 44, secondo comma, in ordine alla individuazione delle operazioni a premio, così dispone:

« Sono considerate operazioni a premio:

a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano un determinato quantitativo di merci da una stessa ditta e ne offrono la documentazione, raccogliendo e consegnando un certo numero di figurine, buoni, etichette, tagliandi od altro;

b) le offerte di un regalo consegnato all'atto dell'acquisto a tutti coloro che acquistano una determinata merce ».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 54, lettera *b*) del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, è il seguente:

« L'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premi può essere negata, a giudizio insindacabile degli organi di cui agli articoli 58 e 59:

a) (*Omissis*);

b) quando i concorsi e le operazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco è reso pubblico con decreto previsto nell'art. 49; ».

Nota all'art. 4:

Il decreto interministeriale 16 aprile 1984 concerne « Limite del valore dei premi ai fini dell'applicazione della tassa di licenza ed elenco dei generi di largo e popolare consumo esclusi dalle manifestazioni a premio per l'anno 1984 ».

(2496)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di lettere, firmato a La Valletta il 16 luglio 1981.

Il giorno 8 maggio 1985 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di lettere, firmato a La Valletta il 16 luglio 1981, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 2 maggio 1983, n. 304, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 giugno 1983.

In conformità all'art. 28, secondo comma, l'accordo è entrato in vigore il giorno 8 maggio 1985.

(2734)

Limitazione delle funzioni consolari al vice console onorario in San Pedro (California)

Con decreto ministeriale 3 maggio 1985 il sig. Salvatore Cigliano, vice console onorario in San Pedro (California), con circoscrizione comprendente i comuni di San Pedro, Long Beach, Wilmington, Huntington Beach e Newport Beach, il quale oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione al consolato generale in Los Angeles, degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al consolato generale in Los Angeles delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aereomobili;

c) ricezione e trasmissione al consolato generale in Los Angeles dei testamenti formati a bordo di navi e di aereomobili;

d) ricezione e trasmissione al consolato generale in Los Angeles di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) rilascio di certificazioni, vidimazioni, legalizzazioni;

f) ricezione e trasmissione al consolato generale in Los Angeles di tutti gli atti e documenti relativi al rilascio e rinnovo di passaporti nazionali, alla vidimazione di quelli stranieri;

g) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) ricezione e trasmissione al consolato generale in Los Angeles di tutti gli atti e documenti relativi ad eventuali naufragi o sinistri aerei in cui siano coinvolti cittadini italiani;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(2513)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Piemonte, Umbria, Abruzzo e Molise.

Con i decreti ministeriali emanati nelle note di seguito riportate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 8 maggio 1985, n. 1217

REGIONE PIEMONTE

Alessandria: gelate del periodo 1-14 gennaio 1985 e nevicate dei giorni 14, 15 e 16 gennaio 1985 verificatesi nell'intero territorio provinciale.

Asti: gelate del periodo 1-14 gennaio 1985 e nevicate dei giorni 14, 15 e 16 gennaio 1985 verificatesi nel territorio dei comuni di Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castelletto Molina, Coazzolo, Costigliole, Isola, Moasca, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montegrosso, Nizza Monferrato, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, Settime e Vesime.

Decreto ministeriale 8 maggio 1985, n. 1218

REGIONE UMBRIA

Perugia e Terni: nevicate e basse temperature verificatesi nelle prime due decadi del mese di gennaio 1985 nell'intero territorio delle due province.

Decreto ministeriale 8 maggio 1985, n. 1219

REGIONE ABRUZZO

Chieti: piogge, nevicate e gelate del dicembre 1984 e gennaio 1985 nel territorio dei comuni di Altino, Archi, Ari, Atessa, Bomba, Borrello, Bucchianico, Carpineto Sinello, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Casoli, Castel Frentano, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Dogliola, Fallo, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fraine, Francavilla al Mare, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gamberale, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Lettopalena, Liscia, Miglianico, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Montoferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Paglieta, Palena, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Pennapiedimonte, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Pretoro, Quadri, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca S. Giovanni, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Martino sulla Marrucina, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio Del Sangro, San Vito Chietino, Schiavi di Abruzzo, Taranta Peligna, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Torrevecchia Teatina, Torricella Peligna, Treglio, Tufillo, Vacri, Vasto, Villamagna, Villa Santa Maria, Fossacesia, San Buono, San Giovanni Lipioni e San Giovanni Teatino.

L'Aquila: nevicate e gelate nei mesi di gennaio e febbraio 1985 nel territorio dei comuni di Canistro, Civitella Roveto, Civita d'Antino Morino, S. Vincenzo Valle Roveto, Balsorano Gioia dei Marsi, Sulmona, Pettorano, Pacentro, Introdacqua, Anversa, Bugnara, Cocullo, Roccacasale, Pratola Peligna, Corfinio, Prezza, Raiano, Vittorito, Calascio, Capestrano, Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Navelli, Ofena, S. Benedetto in Perillis e Villa S. Lucia.

Pescara: nevicate e gelate del periodo 6-10 gennaio 1985 nel territorio dei comuni di Abbateggio, Alanno, Bussi sul Tirino, Cappelle sul Tavo, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Rosciano, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli, Villa Celiera, Bolognano ed Elice.

Teramo: nevicate e gelate nei mesi di gennaio e febbraio 1985 nell'intero territorio provinciale.

Decreto ministeriale 8 maggio 1985, n. 1220

REGIONE MOLISE

Campobasso: alluvione, nevicate e gelate del periodo dicembre 1984-gennaio 1985 nel territorio dei comuni di Acquaviva Collecroci, Baranello, Bonefro, Campobasso, Campodipietra, Campolieto, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guglionesi, Jelsi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Morrone nel Sannio, Palata, Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Roccavivara, San Felice del Molise, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Martino in Pensilis, Sant'Elia a Pianisi, Tavenna, Toro, Trivento e Tufara.

Isernia: nevicate e gelate del periodo 4-10 gennaio 1985 nell'intero territorio provinciale.

Le regioni Piemonte, Umbria, Abruzzo e Molise ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(2754)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 2 aprile 1985 è stato annullato il decreto di scioglimento 29 gennaio 1982 della società cooperativa « Olimpo », in Roma, costituita per rogito notaio dott. Lanciotti in data 10 dicembre 1971, rep. n. 23095, reg. soc. n. 126/72, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1985 viene annullato il decreto ministeriale 28 febbraio 1983 con il quale la società cooperativa edilizia « Pier della Francesca », in Roma, era stata posta in liquidazione coatta amministrativa con nomina di un commissario liquidatore nella persona dell'avv. Ignazio Barbagallo, in quanto la cooperativa stessa è sottoposta alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1985 l'avv. Codella Alterio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. Superlido, in Roma, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 3 agosto 1983 in sostituzione del dott. Dario Caniglia, che non ha accettato l'incarico.

(2515)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Nomina del presidente dell'Ente autonomo di gestione per il cinema

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985, il sig. Ivo Lucio Grippo è stato nominato presidente dell'Ente autonomo di gestione per il cinema - EAGC, per la durata di un triennio.

(2641)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Cavalese

Con decreto interministeriale 3 maggio 1985, n. 2001, sono stati trasferiti dal demanio pubblico, ramo ferrovie al patrimonio disponibile dello Stato beni in Cavalese (Trento), di pertinenza della ex ferrovia Ora-Predazzo, di complessivi mq 12363 descritti al foglio n. 29, p.f. 5917/1, scheda n. 327.

(2820)

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento della croce al valor militare a militari del contingente di pace nel Libano

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, con decreto 2 marzo 1984 ha conferito la «croce al valor militare» al maresciallo ordinario E.I., classe 1948, matricola 50671, Claudio Parodi:

Militare del contingente di pace nel Libano, in servizio di pattugliamento notturno, veniva attaccato con raffiche di mitra e lancio di bombe. Benché ferito, provvedeva ad organizzare la reazione della pattuglia e ad assistere i commilitoni più gravemente offesi. — Beirut, 15 marzo 1983 — Determinazione del 10 febbraio 1984.

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, con decreto 2 marzo 1984 ha conferito la «croce al valor militare alla memoria» al marò BSM, classe 1963, matr. 63RM0596, Filippo Montesi:

Militare del contingente di pace nel Libano, in servizio di pattugliamento notturno, veniva attaccato con raffiche di mitra e lancio di bombe. Ferito gravemente in più parti, dando prova di abnegazione, incitava i commilitoni a reagire, invitandoli a non curarsi di lui. — Beirut, 15 marzo 1983 — Determinazione del 10 febbraio 1984.

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, con decreto 2 marzo 1984 ha conferito la «croce al valor militare» al marò BSM, classe 1962, matr. 62CA0308, Salvatore Conciatori:

Militare del contingente di pace nel Libano, in servizio di pattugliamento notturno, veniva attaccato con raffiche di mitra e lancio di bombe. Benché ferito, dando prova di abnegazione, incitava i commilitoni a reagire, invitandoli a non curarsi di lui. — Beirut, 15 marzo 1983 — Determinazione del 10 febbraio 1984.

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, con decreto 2 marzo 1984 ha conferito la «croce al valor militare» al marò BSM, classe 1963, matr. 63ML0472, Luigi Fiorella:

Militare del contingente di pace nel Libano, in servizio di pattugliamento notturno, veniva attaccato con raffiche di mitra e lancio di bombe. Ferito gravemente in più parti, dando prova di abnegazione, incitava i commilitoni a reagire, invitandoli a non curarsi di lui. — Beirut, 15 marzo 1983 — Determinazione del 10 febbraio 1984.

(2395)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Napoli ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del prefetto della provincia di Napoli n. 201481/1.25.5 - Div. I in data 19 giugno 1984, l'Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad acquistare dai signori Miano Salvatore, Anna Maria, Gennara ed Emilia, per il prezzo di L. 3.100.000.000, il compendio immobiliare sito in Napoli alla via Tarsia n. 31.

Con decreto del prefetto della provincia di Napoli n. 202538/1.27.5. - Div. I in data 19 novembre 1984, l'Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad acquistare dai signori Limone Mario, Raimondo e Valerio, per la somma di L. 715.000.000, l'immobile sito in Napoli al vico Zuroli numeri 7 e 11 da destinarsi alle attività istituzionali dell'ateneo.

(2584)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 12 aprile 1985 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società «Studio Simonazzi - Società fiduciaria e di revisione - S.r.l.», in Parma, alla società «Refind - Società fiduciaria e di revisione dei dottori Simonazzi, Zanlari e C. - Società a responsabilità limitata» e in forma abbreviata «Refind - Società fiduciaria e di revisione - Società a responsabilità limitata», in Parma.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 12 aprile 1985 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società «Fiduciaria S.p.a.», in Milano, alla società «Fiduciaria valori S.p.a.», in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 12 aprile 1985 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società «A.R. - Compagnia italiana di Auditing e Reporting - Società fiduciaria e di revisione fra dottori commercialisti per azioni», in Napoli, alla società «A.R. - Compagnia italiana Auditing e Reporting - Società fiduciaria e di revisione fra dottori commercialisti a responsabilità limitata», in Napoli.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 13 aprile 1985 ha autorizzato la società «Regent S.r.l.», in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 19 aprile 1985 ha autorizzato la società «Fi-Gest S.r.l.», in Reggio Calabria, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

(2588)

Avviso di rettifica al titolo del decreto ministeriale 5 marzo 1985: «Integrazione al decreto ministeriale 25 giugno 1984, come modificato dal decreto ministeriale 7 agosto 1984, concernente disposizioni sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico». (Decreto pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 86 dell'11 aprile 1985).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pagina 2698 della *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Integrazione al decreto ministeriale 25 *maggio* 1984,...», leggasi: «Integrazione al decreto ministeriale 25 *giugno* 1984, ...».

(2676)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 49 del 15 dicembre 1982 e n. 34 del 16 ottobre 1984, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E., con telex n. 92873 del 21 maggio 1985 praticabili dal 24 maggio 1985 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	723
Gasolio agricoltura	»	519
Petrolio agricoltura	»	508
Gasolio pesca e piccola marina	»	476
Petrolio pesca e piccola marina	»	466
Olio combustibile ATZ (SIF - SIVA)	L./kg	330,56
Olio combustibile BTZ (SIF - SIVA)	»	363,62

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	668	671	674	677	680
Petrolio (*)	»	708	711	714	717	720
Olio comb.le fluido	L./kg	503	506	509	512	515

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(2883)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per la nomina di segretari generali di classe 1ª/A e 1ª/B

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle province di Piacenza e Lucca della classe 1ª/*B* nonché dei comuni di Catania e Pescara della classe 1ª/*A* e di Pesaro, Matera, Lavagna (Genova) e Collegno (Torino) della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle province di Piacenza e Lucca della classe 1ª/*B* nonché dei comuni di Catania e Pescara della classe 1ª/*A* o di Pesaro, Matera, Lavagna (Genova) e Collegno (Torino) della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere i segretari comunali generali di prima e seconda classe, i segretari provinciali e i vice segretari dei comuni e delle province in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per partecipare ai predetti concorsi i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della amministrazione civile, non oltre il 15 luglio 1985, distinte domande corredate dalla ricevuta di versamento, a mezzo vaglia postale, della tassa di concorso di L. 7.500 (settemilacinquecento) a favore dell'amministrazione comunale o provinciale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai sensi della nota marginale dell'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande dei candidati segretari comunali e provinciali sono esenti da bollo.

Le domande dei vice segretari vanno invece redatte in competente carta da bollo.

Sono in ogni caso soggetti a bollo tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Art. 5.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, allegando una distinta dei titoli stessi in duplice copia.

I candidati vice segretari comunali o provinciali devono produrre inoltre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, nonché un giudizio sintetico sulla qualità del servizio prestato nell'ultimo quinquennio,

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei diplomi di laurea indicati dall'art. 1, quarto comma, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e di qualunque altro diploma di laurea dichiarato per legge equipollente.

La firma in calce alla domanda dei candidati vice segretari deve essere autenticata da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina a segretario generale della classe 1ª/*A* e 1ª/*B*, a segretario generale di seconda classe, nonché ai concorsi per trasferimento a sedi della classe seconda indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo all'istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(2385)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di un posto vacante al 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente nella carriera direttiva del quadro H, geologi, di cui alla tabella XIV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente nella carriera direttiva del quadro H, dirigenti per il Corpo delle miniere, geologi, di cui alla tabella XIV allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, si è reso disponibile un posto da conferire mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

Decreta:

Art. 1.
Posti conferibili

E' indetto un corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di un posto vacante al 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente nella carriera direttiva del quadro *H*, dirigenti per il Corpo delle miniere, geologi, di cui alla tabella XIV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi, a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1984 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva e che siano in possesso di una delle seguenti lauree: scienze geologiche, scienze naturali, fisica, ingegneria.

Art. 2.
Domanda di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Via Molise, 2 - 00187 Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita; domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio di appartenenza;

c) diploma di laurea posseduto;

d) titoli di servizio di cui al comma terzo dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

e) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1958, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco) oppure vistata dal capo dell'ufficio presso il quale il concorrente presta servizio.

Art. 3.
Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali	fino a punti 10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	» 10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto	» 12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	» 8
e) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali	» 12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili)	» 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1.

Gli ammessi al concorso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio dei cittadini.

La relazione che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e dal voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza dal 1° gennaio 1985.

Art. 4.
Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1985
Registro n. 4, *foglio n.* 266

(2806)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti di allievo dei corsi ordinari presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa per l'anno accademico 1985-86.

La Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa bandisce, per l'anno accademico 1985-86, un concorso nazionale, per esami, a sedici posti interni dei corsi ordinari per studenti e studentesse concorrenti ai primi due anni della facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, di agraria, e ai primi tre anni della facoltà di medicina e chirurgia, e di ingegneria.

I posti sono così ripartiti:

tre per sezione di giurisprudenza e scienze politiche;

quattro per sezione di medicina e chirurgia;

tre per sezione di agraria;

quattro per sezione di ingegneria;

due per sezione di economia e commercio.

Sono ammessi al concorso:

a) per il primo anno gli studenti in possesso di un titolo di studio che dia accesso ai corsi di laurea a cui si riferisce ogni singola sezione;

b) per il secondo e terzo anno coloro che provengono, rispettivamente, dal primo e secondo anno del corso di laurea relativo alla sezione cui intendono concorrere, i quali abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studi della facoltà, o dal piano individuale approvato dalla facoltà medesima.

Il direttore della scuola ha facoltà di ammettere anche coloro che siano in debito di esami, in tal caso i candidati risultati vincitori dovranno superare gli esami di cui sono in debito entro il 31 gennaio 1986.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dai titoli (certificato di studi medi, in carta legale e certificato del primo o secondo anno del corso di laurea di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, nonché dei dati anagrafici di tutta la documentazione di rito, dovranno pervenire alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, in via Carducci, 40, entro le ore 14 del 16 settembre 1985.

Le prove scritte di esame avranno luogo con inizio alle ore 8, nei giorni e nei luoghi sottoindicati:

1 e 2 ottobre 1985, nei locali della facoltà di agraria dell'Università di Pisa, via del Borghetto, 80, per la sezione di agraria;

1 e 2 ottobre 1985, nei locali della facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa, via Giunta Pisano, per la sezione di ingegneria;

1, 2 e 3 ottobre 1985, nei locali ove ha sede la scuola, per la sezione di medicina e chirurgia;

7 e 8 ottobre 1985, nei locali ove ha sede la scuola, per le sezioni di giurisprudenza e scienze politiche e di economia e commercio.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi direttamente alla segreteria della scuola in via Carducci n. 40 - 56100 Pisa, tel. 45074.

(2827)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Milano, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 4, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 14 luglio 1984, si svolgeranno presso l'istituto di diritto pubblico, facoltà di giurisprudenza, via Festa del Perdono, 7, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 luglio 1985, ore 10,30;

seconda prova: 4 luglio 1985, ore 9.

(2802)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università « La Sapienza » di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università « La Sapienza » di Roma, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 138, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso il dipartimento di storia dell'architettura e conservazione dei beni architettonici Università « La Sapienza » di Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 giugno 1985, ore 10;

seconda prova scritta: 18 giugno 1985, ore 10.

(2803)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a sette posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sette posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, facoltà di medicina e chirurgia, sede di Roma, gruppo di discipline n. 63, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, si svolgeranno presso il policlinico « A. Gemelli », facoltà di medicina e chirurgia - Università cattolica del Sacro Cuore (istituto di clinica pediatrica - 5° piano), largo A. Gemelli, 8, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 giugno 1985, ore 9;

seconda prova scritta: 25 giugno 1985, ore 9.

(2804)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario navale di Napoli.

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario navale di Napoli, facoltà di economia marittima, gruppo di discipline n. 93, già fissato per i giorni 29 e 30 aprile 1985, sono state rinviate secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: giorno 24 giugno 1985, ore 11;

seconda prova scritta: giorno 25 giugno 1985, ore 9.

(2805)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Rinvio della pubblicazione del diario della prova pratica del concorso pubblico ad un posto di operaio qualificato « muratore » nel ruolo della terza qualifica funzionale del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile.

Il diario della prova pratica del concorso pubblico ad un posto di operaio qualificato « muratore » in prova nel ruolo della terza qualifica funzionale del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile, indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 18 aprile 1985, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1985.

(2668)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a due posti nel profilo professionale di capo tecnico per le esigenze del compartimento di Trieste.

La prova scritta del pubblico concorso a due posti di capo tecnico, per le esigenze del compartimento di Trieste, decreto ministeriale 6 novembre 1984, n. 2624, avrà luogo in Trieste, alle ore 8 del giorno 23 giugno 1985, presso la scuola media statale « A. Manzoni », via Foscolo n. 13.

(2807)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di operatore tecnico coordinatore imbianchino verniciatore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico coordinatore - imbianchino verniciatore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio protocollo, dell'ente in Bologna.

(2808)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 119 del 22 maggio 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Azienda servizi municipalizzati di Vigevano: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli e colloquio, al posto di direttore dell'azienda.

R E G I O N I

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1985, n. **11.**

Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1985-87.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n* 34 *del* 3 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

La presente legge:

detta norme sulle procedure di formazione, aggiornamento e attuazione del piano socio-sanitario regionale (titolo I);

fissa gli obiettivi del piano per il triennio 1985-87 e determina i princìpi e i criteri per il riordino delle attività socio-sanitarie regionali nei campi di intervento prioritario (titolo II);

dispone i criteri e i vincoli per l'utilizzazione dei finanziamenti regionali per le attività sanitarie e socioassistenziali (titolo III);

contiene modifiche alla legislazione regionale per adeguarla alle disposizioni del piano (titolo IV).

Art. 2.

Il piano socio-sanitario regionale

Il piano socio-sanitario regionale, di seguito denominato « Piano », è costituito dai titoli I, II, III e IV della presente legge e dai suoi allegati *A* e *B*.

L'allegato *A* contiene i parametri e le altre indicazioni da utilizzare per l'attività amministrativa della Regione, degli organi che gestiscono le ULSS, dei comuni e degli altri enti e organismi pubblici operanti nel territorio regionale, connesse alla realizzazione del piano.

L'allegato *B* contiene indirizzi programmatici ai quali la Regione, gli organismi che gestiscono le ULSS, i comuni, le province, le comunità montane e gli altri enti ed organismi operanti nel territorio regionale nelle materie di cui alla presente legge, conformano la propria attività amministrativa.

TITOLO I

PROCEDURE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E L'ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE

Capo I

IL RUOLO DELLA REGIONE

Art. 3.

Il metodo della programmazione

Ai sensi degli articoli 11 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione svolge la sua attività secondo il metodo della programmazione pluriennale e della più ampia partecipazione democratica.

In particolare il piano impegna la Regione:

a) a coordinare l'intervento socio-sanitario con gli interventi negli altri settori economici, sociali e di organizzazione del territorio;

b) ad unificare l'organizzazione socio-sanitaria su base territoriale e funzionale;

c) ad assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.

Per i fini di cui alla lettera *a*) il piano concorre alla realizzazione degli obiettivi generali della programmazione regionale: a tale scopo una sintesi del piano viene inclusa, quale

apposito capitolo del piano regionale di sviluppo; inoltre le tabelle dell'allegato *A* fanno parte integrante anche del piano di sviluppo.

Per i fini di cui alla lettera *b*) gli indirizzi contenuti nella legge di piano e nei suoi allegati costituiscono presupposto per le attività di direttiva alle ULSS da parte della giunta regionale, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 22/84.

Art. 4.

Validità e aggiornamenti

Il piano ha validità triennale e viene annualmente aggiornato con legge.

Le relative proposte sono presentate dalla giunta regionale entro il 30 settembre di ciascun anno, contestualmente alla relazione di cui al successivo art. 5, e vengono sottoposte ai procedimenti di partecipazione di cui alla legge regionale n. 4/1972, e successive modificazioni.

Inoltre il piano viene modificato ogni qualvolta il piano sanitario nazionale ed altre leggi dello Stato incidenti sulla programmazione sociosanitaria determinino vincoli o indirizzi ai quali la Regione debba uniformarsi.

Art. 5.

Stati di avanzamento

Con riferimento all'art. 49, ultimo comma, della legge numero 833/1978 il presidente della giunta regionale presenta al consiglio regionale entro il 30 settembre di ogni anno la relazione generale sullo stato di attuazione del piano, avvalendosi anche della relazione annuale predisposta da ciascuna ULSS ai sensi dell'art. 78 della legge regionale 18/1980, corredata da una relazione sullo stato di attuazione dei programmi comprensoriali.

Capo II

IL RUOLO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 6.

Programmi comprensoriali di attuazione
Procedure per la formazione

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assemblea generale dell'ULSS adotta il programma comprensoriale di attuazione per la gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

Il programma viene inviato alla giunta regionale che provvede, entro trenta giorni dalla ricezione, a verificarne la congruità rispetto al piano, richiedendo eventuali modificazioni. Qualora tale verifica non comporti alcuna modificazione, o nel caso in cui il termine di trenta giorni sia scaduto senza pronuncia da parte della giunta, il programma si intende approvato. Qualora la giunta richieda modificazioni, l'assemblea dell'ULSS provvede a riapprovare in via definitiva il programma, motivando eventuali difformi decisioni rispetto alla richiesta stessa.

Qualora nel termine di cui al primo comma l'ULSS non abbia adottato il programma comprensoriale la giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni, provvede in via sostitutiva per mezzo di un commissario.

Art. 7.

Contenuto del programma

Il programma comprensoriale sociosanitario è lo strumento di attuazione del piano a livello locale; esso ha lo scopo di definirne tempi e modalità e di individuare gli obiettivi locali e particolari per le azioni di una organizzazione dei servizi coerente con la riforma sanitaria, per la sviluppo coordinato delle azioni sanitarie e socioassistenziali, per le azioni rivolte a problematiche di particolare rilevanza e ad un uso delle risorse coerente con le finalità del piano.

Il programma disciplina in particolare:

la riorganizzazione dei servizi previsti come prioritari dal piano;

la formulazione dei singoli programmi per la realizzazione dei progetti-obiettivo, dei progetti finalizzati, dei progetti-risorse e dei progetti di settore, così come indicato al successivo articolo 13, prevedendo i tempi e le modalità di ristrutturazione e sviluppo dei servizi.

Il programma contiene direttive per l'elaborazione del bilancio pluriennale della ULSS di cui all'art. 3 della legge regionale n. 18/1980, per l'organizzazione dei servizi e l'impiego del personale, nonché per l'uso del patrimonio e delle attrezzature.

Il programma deve essere compatibile con la quota del fondo sanitario regionale prevista per il periodo di validità del piano, e all'interno di essa deve essere rispettata la destinazione dei finanziamenti per spese di investimento e per quelle correnti, nonché — relativamente a queste ultime — tra spese a destinazione indistinta e spese a destinazione vincolata dal fondo sanitario nazionale.

Art. 8.

Validità e aggiornamenti

Il programma comprensoriale di attuazione ha la stessa durata del piano ed è realizzato per piani annuali.

Le ULSS adeguano, con le procedure previste all'art. 6, ultimo comma, i programmi comprensoriali sulla base degli aggiornamenti apportati al piano ai sensi dell'art. 4.

Art. 9.

Stato di avanzamento

Le ULSS, entro il 30 giugno di ogni anno, approvano contestualmente al rendiconto generale una relazione sulla situazione sociosanitaria, sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione del programma. A tale scopo la giunta regionale predispone uno schema-tipo da emanare nei modi previsti dalla legge regionale n. 22/1984.

Le ULSS inviano alla giunta regionale, entro dieci giorni dall'adozione, gli atti di cui al comma precedente ai fini della predisposizione della relazione di cui all'art. 5 della presente legge.

Capo III

IL RUOLO DEI SOGGETTI NON ISTITUZIONALI

Art. 10.

Il volontariato

I programmi comprensoriali delle ULSS individuano le modalità per il concorso degli organismi del volontariato alla realizzazione degli obiettivi del piano in armonia con l'art. 45 della legge n. 833/1978 e con l'art. 28 della legge regionale n. 29/1982.

In particolare le ULSS prevedono il ruolo degli organismi di volontariato iscritti nell'apposito elenco istituito dalla giunta regionale in analogia a quanto previsto dall'art. 27 della legge regionale n. 29/1982.

L'attività delle associazioni di volontariato è regolata da convenzioni stipulate con le ULSS o i comuni.

Le ULSS predispongono inoltre elenchi dei volontari singoli ai fini della loro utilizzazione nell'attuazione dei programmi.

Le associazioni ed i singoli concorrono gratuitamente alla realizzazione delle iniziative sociali e sanitarie definite dalle leggi regionali numeri 65/1979 e 29/1982, con particolare riguardo:

al recupero funzionale e all'integrazione sociale delle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, da qualunque causa dipendenti;

alla prevenzione, al recupero e al reinserimento sociale di soggetti esposti a rischi di emarginazione o in condizione di tossicodipendenza;

alla promozione della donazione del sangue umano nonché degli organi destinati al trapianto;

all'assistenza agli anziani nel domicilio o presso le strutture pubbliche ai fini del recupero di adeguati livelli di autosufficienza;

all'assistenza generica delle persone ricoverate nei presìdi ospedalieri.

Le associazioni iscritte al registro regionale attuano la preparazione e l'aggiornamento professionale dei propri iscritti anche attraverso attività di formazione ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 69/1981.

La giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, delibera le norme di attuazione di cui all'art. 28 della legge regionale n. 29/1982 sulla base anche dei criteri del presente articolo

Le associazioni iscritte al registro regionale sono i soggetti della partecipazione sulle attività della programmazione socio-sanitaria regionale.

Art. 11.

La cooperazione

I comuni e le ULSS possono avvalersi delle cooperative di servizio sociale iscritte nell'apposito registro regionale previsto all'art. 27 della legge regionale n. 29/1982.

Deve essere garantito che la professionalità degli operatori non sia inferiore a quella degli operatori di pari livello e mansione dipendenti dagli enti pubblici. A tale riguardo devono essere rese operanti anche per gli operatori delle cooperative le norme di cui all'art. 8 della legge regionale n. 69/1981.

I comuni e le ULSS regolano i loro rapporti con le cooperative per mezzo di convenzioni. Al fine di uniformare l'entità dei compensi in favore degli operatori delle cooperative, la giunta regionale stabilisce per ciascun anno solare un tariffario orario tenendo conto dei diversi profili di attività dei soci-cooperatori.

Le cooperative e le loro associazioni di rappresentanza sono i soggetti della partecipazione sulle attività di programmazione sociosanitario regionale.

TITOLO II

IL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1985-87

Capo I

LE STRATEGIE

Art. 12.

Obiettivi prioritari

I seguenti obiettivi costituiscono priorità del piano:

riequilibrio territoriale delle risorse;

piena attuazione della legge regionale n. 29/1982 e integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali;

attivazione della partecipazione dei cittadini alla gestione sociale dei servizi di base e promozione dell'educazione sanitaria della popolazione;

potenziamento delle strutture socio-sanitarie pubbliche e loro qualificazione sul piano dell'efficienza e della specializzazione, innalzamento della professionalità degli operatori;

attuazione delle azioni finalizzate al risparmio e al conseguimento di un efficace controllo della spesa con particolare riguardo a quella per degenze ospedaliere, per farmaci e per accertamenti diagnostici;

riordino della prevenzione all'interno dei luoghi di vita e di lavoro e potenziamento dell'assistenza socio-sanitaria di base;

tutela della salute materno-infantile, tutela psico-affettiva dei minori ricoverati in ospedale;

tutela degli anziani, degli handicappati, cura e recupero dei tossicodipendenti;

tutela della salute degli animali nei suoi rapporti con la salute dell'uomo;

promozione delle conoscenze sullo stato di salute e sviluppo della ricerca finalizzata.

Art. 13.

I progetti

Gli obiettivi del piano sono perseguiti mediante il metodo della progettazione.

Il piano prevede progetti:

a) per la tutela socio-sanitaria delle fasce di popolazione a rischio (progetti-obiettivo salute);

b) per la realizzazione di programmi finalizzati alla lotta contro le patologie di maggiore rilievo sociale (progetti-finalizzati);

c) per la razionalizzazione e qualificazione della spesa (progetti-risorse);

d) per la riorganizzazione degli interventi dell'area centrale dell'ULSS e di quelli disposti su rete regionale (progetti di settore).

Per il triennio 1985-87 sono previsti i seguenti *progetti-obiettivo* (P.O.):

per la tutela sanitaria dell'ambiente di vita (Progetto-ambiente);

per la tutela della salute della donna e dell'età materno-infantile (Progetto-donna/infanzia);

per la tutela della salute nei luoghi di lavoro (Progetto-lavoro);

per la tutela della salute degli anziani (Progetto-anziani);

per la tutela delle fasce marginali di popolazione (Progetto-fasce marginali).

Sono inoltre previsti i seguenti *progetti-finalizzati* (P.F.) alla lotta contro:

le malattie infettive e diffusive (P.F 1);

le malattie mentali (P.F. 2);

le cardiovascolopatie (P.F. 3);

le cerebrovascolopatie (P.F. 4);

le malattie tumorali (P.F. 5);

il diabete (P.F. 6);

le nefropatie croniche (P.F. 7);

le neuropatie convulsivanti (P.F. 8).

Sono previsti i seguenti *progetti-risorse* (P.R.) per la razionalizzazione e la qualificazione della spesa:

per accertamenti diagnostici (P.R. 1);

per farmaci (P.R. 2);

per degenze ospedaliere (P.R. 3);

per il convenzionamento con le strutture private (P.R. 4).

Sono infine previsti *progetti di settore* (P.S.) per:

il sistema informativo sociosanitario regionale e l'osservatorio epidemiologico (P.S. 1-SIS/OER);

la formazione degli operatori e l'educazione sanitaria (P.S. 2-Formazione);

l'organizzazione in rete dei servizi trasfusionali (P.S. 3-Servizi trasfusionali);

la medicina veterinaria anche nei suoi rapporti con la salute dell'uomo (P.S. 4-Medicina veterinaria).

Gli indirizzi programmatici e gli obiettivi triennali regionali per la realizzazione dei progetti con contenuti nell'allegato *B*.

Art. 14.

Le priorità per il riordino dei servizi

Le ULSS adeguano l'organizzazione dei servizi socio-sanitari ai fini previsti nei precedenti articoli 12 e 13, conformandosi alle indicazioni contenute nell'allegato *B*, con priorità per le misure previste nei successivi articoli rispettivamente per la formazione delle piante organiche, per l'attivazione dei distretti di base, per il riordino della prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro, delle attività ospedaliere, delle attività psichiatriche e di tutela della salute mentale, delle attività in direzione delle tossicodipendenze, delle attività veterinarie, delle attività specialistiche, del servizio a tempo pieno nonché per la funzionalità dell'ufficio di direzione.

Le disposizioni contenute nei successivi articoli del presente titolo II costituiscono norme di ordinamento regionale nel quadro dei principi della legislazione statale.

Capo II

LE PRIORITA' PER IL RIORDINO DELLE PIANTE ORGANICHE

Art. 15.

Princìpi e criteri per il riordino

La pianta organica determina la posizione di inquadramento degli operatori dipendenti e la strutturazione degli uffici e servizi dell'ULSS. In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, essa si articola per settori, sezioni, servizi, unità organiche ed unità operative. Articolazioni e denominazioni diverse, derivanti dalle indicazioni del piano e di altre leggi regionali o statali, o dovute a preesistenti ordinamenti, devono essere esplicitamente equiparate alla terminologia sopra riportata in sede di attribuzione delle funzioni nonché nella pianta organica allegata al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 17.

Ad ogni settore corrisponde un responsabile appartenente ad una delle posizioni apicali elencate nella tabella 1 dell'allegato *A*.

Ad ogni sezione corrisponde un responsabile appartenente alla posizione immediatamente inferiore a quella apicale.

Nei casi in cui specifiche leggi nazionali o regionali prevedano «servizi», a questi corrisponde un responsabile appartenente ad una delle posizioni sopra indicate, nonché alla prima posizione funzionale degli operatori professionali di prima categoria, in rapporto alla collocazione organica del servizio stesso.

Le unità organiche e le unità operative costituiscono articolazione delle precedenti strutture, e sono affidate alla responsabilità di operatori aventi titolo a tale funzione, ai sensi del vigente ordinamento del personale delle ULSS.

Qualora all'interno di un settore confluiscano materie che per la loro specializzazione richiedono l'apporto di professionalità non riconducibili a quella del responsabile di settore, possono essere previste posizioni di «esperto» da affidare a laureati del livello dirigenziale per le funzioni proprie del livello di appartenenza. Gli esperti operano secondo il principio dell'autonomia tecnico-funzionale nell'ambito di direttive di carattere generale a contenuto programmatorio ed organizzativo impartite dal responsabile di settore. Ferma restando la indivisibilità della direzione organizzativa del settore in capo al suo responsabile, il comitato di gestione può assegnare all'esperto la sovraintendenza tecnica di una sezione o di un servizio, su proposta o previo parere del responsabile di settore.

Art. 16.

Dipartimenti e gruppi di lavoro

Tutti gli operatori sociosanitari, sia dipendenti che convenzionati, sono organizzati per dipartimenti e gruppi di lavoro.

I dipartimenti vengono individuati sulla base di obiettivi di carattere generale, e per la durata corrispondente a quella del piano.

I gruppi di lavoro sono costituiti sulla base di specifici obiettivi e per il tempo necessario a realizzarli.

Nell'articolazione dei dipartimenti e dei gruppi di lavoro vengono individuate posizioni di coordinamento a contenuto esclusivamente funzionale.

Il coordinamento dei dipartimenti è assunto da operatori dipendenti, appartenenti alla qualifica apicale. Il coordinamento dei gruppi di lavoro può essere assunto anche da operatori convenzionati.

La qualifica di coordinatore ai sensi del presente articolo non modifica la posizione funzionale di chi ne è investito. Sono vietate aggiunzioni economiche a favore di quest'ultimo, a qualunque titolo siano imputate.

Nella individuazione dei coordinatori deve essere dato spazio all'autoorganizzazione interna all'area interessata.

Art. 17.

Determinazione delle piante organiche
Criteri e procedure

Le ULSS derminano la pianta organica del personale dipendente per il triennio di validità del piano entro i termini fissati per l'approvazione del programma comprensoriale di cui all'art. 6.

I posti della pianta organica sono articolati nei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo sulla base dei parametri indicati nella tabella 2 dell'allegato *A*.

Nella determinazione della pianta organica le ULSS conferiscono priorità al riordino delle attività indicate nella tabella 3 dell'allegato *A*. I relativi parametri sono indicati nelle tabelle 13, 15, 20 e 22.

Il numero complessivo dei posti della pianta organica viene determinato sulla base dei criteri seguenti, con riferimento al valore-soglia fissato nella tabella 4 dell'allegato *A*:

a) per le ULSS nelle quali il carico di abitanti per operatori in servizio sia inferiore al valore-soglia, il numero complessivo di posti non può superare quello previsto dalla pianta organica provvisoria;

b) per le ULSS nelle quali il dato di cui sopra sia superiore al valore-soglia, il numero complessivo non può superare quello necessario per adeguare il carico di abitante per operatore al valore di 100.

La data di riferimento per gli adempimenti di cui sopra è quello della promulgazione della presente legge.

La pianta organica, che è resa esecutiva con le procedure del precedente art. 6, ultimo comma, è allegata al bilancio di previsione.

Art. 18.

Criteri per il riequilibrio

Per il periodo di validità del piano le ULSS provvedono alla copertura dei posti eccedenti rispetto alle dotazioni del personale in servizio alla data di promulgazione della presente legge, con l'osservanza delle priorità risultanti dalla tabella 3, ed entro i limiti e con le gradualità stabilite nella tabella 4.

Le relative deliberazioni delle ULSS, ivi comprese quelle concernenti le trasformazioni dei posti di pianta organica per conseguire il riequilibrio della sua articolazione nei ruoli e nei profili in conformità dei parametri di cui alla tabella 2, sono soggette alle sole procedure di controllo amministrativo previste dalla legge dello Stato.

Art. 19.

Norme transitorie

Fino all'approvazione della pianta organica è consentito alle ULSS, fermo restando il rispetto dei parametri di cui alle tabelle 2 e 4, procedere alla copertura dei posti conseguente a deliberazioni che siano esecutive alla data di promulgazione della presente legge, nonché alla copertura dei posti resisi vacanti dopo tale data.

Capo III

LE PRIORITA' PER IL RIORDINO DEI DISTRETTI

Art. 20.

L'articolazione

Le ULSS sono articolate nei distretti socio-sanitari di base, in modo che ad ogni distretto corrisponda di norma una popolazione compresa tra 4.000 e 10.000 abitanti.

Ad ogni distretto corrisponde il territorio di uno o più comuni o circoscrizioni.

Nei comuni che non abbiano attuato il decentramento amministrativo, l'articolazione nei distretti è determinata mediante accorpamento delle frazioni geografiche, sulla base della classificazione ISTAT.

Un distretto può corrispondere a più comuni o più circoscrizioni qualora ciò sia necessario per raggiungere i valori-soglia di popolazione.

L'articolazione nei distretti è fissata dall'ULSS in conformità con le proposte dei comuni interessati.

Art. 21.

I comitati partecipativi

In ogni distretto è costituito un comitato partecipativo, composto da consiglieri comunali o circoscrizionali elettivi con l'integrazione di altri membri individuati in conformità con i criteri dell'art. 26 della legge regionale n. 65/1979, in numero non superiore a quelli elettivi.

Alle nomine provvedono i comuni o le circoscrizioni interessate.

Partecipano alle riunioni del comitato i membri della équipe di distretto.

Art. 22.

Gruppo di lavoro e suo coordinamento

Ogni distretto dispone di un gruppo di lavoro formato nei modi indicati nella tabella 5 dell'allegato *A*.

Tale gruppo di lavoro costituisce un'unità funzionale i cui membri operano in condizioni di autonomia tecnica.

Il gruppo di lavoro viene integrato con il restante personale socio-sanitario operante nel territorio in forma esclusiva o a scavalco con altri distretti.

Al coordinamento funzionale del gruppo di lavoro provvede il medico del ruolo nominativo regionale assegnato al territorio del distretto. L'incarico di coordinamento non comporta alcuna modifica della posizione giuridica posseduta all'atto della nomina.

L'attività dei distretti viene coordinata nell'ambito dell'ufficio di direzione nei modi indicati nelle tabelle 17 e 19, nel rispetto del principio dell'autonomia tecnico-funzionale dei servizi. Spetta al coordinatore sanitario dell'ufficio garantire la funzionalità dei servizi di distretto.

Capo IV

Le priorità per il riordino delle attività ospedaliere

Art. 23.

Principi generali dell'ordinamento e criteri per l'accesso

Il servizio ospedaliero è unico per ciascuna ULSS ed è svolto in uno o più presìdi denominati presìdi ospedalieri.

Il servizio ospedaliero deve:

soddisfare le esigenze dell'igiene e della tecnica ospedaliera;

garantire ai ricoverati la tutela della dignità della persona, con particolare riguardo ai diritti della donna, dei bambini e degli anziani;

rispondere ai requisiti ed espletare le funzioni e le attività di cui al presente capo IV.

Al diritto di accesso all'assistenza ospedaliera, di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 15/75, si provvede mediante il passaggio in cura al servizio ospedaliero unico. Il passaggio in cura è dispostp dal servizio di accettazione sanitaria mediante formale provvedimento di ricovero che specifica tra l'altro la funzione assistenziale e l'area cui il richiedente viene assegnato.

Art. 24.

Programma comprensoriale di ristrutturazione

Nell'ambito del programma compresoriale di cui all'art. 6 le ULSS approvano gli obiettivi di ristrutturazione del servizio ospedaliero anche al fine di indicare le modalità di riconversione delle dotazioni eventualmente non utilizzate per il servizio ospedaliero, sulla base dei criteri indicati nell'allegato *B*.

Il programma prevede tra l'altro:

la collocazione dei presìdi ospedalieri nell'ambito territoriale della ULSS;

la determinazione delle funzioni di cui al successivo articolo 26 da svolgere in ciascun presidio;

la distribuzione del numero complessivo dei posti-letto per ciascun presidio;

le modalità di svolgimento delle funzioni di day-hospital;

la individuazione delle attività che devono essere accentrate in un solo presidio.

Art. 25.

Requisiti e attività del servizio ospedaliero

Per i fini di cui al precedente articolo la tabella 6 dell'allegato *A* elenca i requisiti minimi previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, insieme con quelli aggiunti dalla presente legge regionale, ed evidenzia quelli che sono riferiti al servizio ospedaliero unico e quelli riferiti al singolo presidio.

La tabella 7 dell'allegato *A* indica le attività del servizio ospedaliero unico per il triennio di validità del piano con evidenza particolare:

a) per le attività di pertinenza di tutte le ULSS distinguendo tra quelle minime e quelle aggiuntive;

b) per le attività riservate alle ULSS con bacino di utenza corrispondente alle aree di riequilibrio territoriale (art. 4 della legge regionale n. 45/82);

c) per le attività riservate alle ULSS sede anche di servizi multizonali (art. 3 della legge regionale n. 45/82).

La tabella 8 dell'allegato *A* contiene l'elenco minimo di attività che debbono essere comunque concentrate in un solo presidio per ciascuna ULSS.

Art. 26.

Articolazioni del servizio ospedaliero nelle funzioni assistenziali

Il servizio ospedaliero unico è articolato nelle seguenti funzioni assistenziali:

a) funzione ospedaliera per malati acuti, per emergenze sanitarie richiedenti cure intensive, con permanenza protratta;

b) funzione di day-hospital per fabbisogni assistenziali richiedenti cure non intensive con eventuale permanenza di breve durata;

c) funzione paraospedaliera per fabbisogni assistenziali richiedenti cure non intensive a scopo di consolidamento di terapie ospedaliere non eseguibili al domicilio.

Art. 27.

La funzione ospedaliera per malati acuti. Requisiti e dotazioni

La funzione ospedaliera per malati acuti deve essere assicurata mediante la presenza continuativa di personale sanitario medico e non medico, e l'uso corrente di attrezzature e di strumentazioni diagno tico-terapeutiche.

La dotazione di posti-letto è determinata sulla base dei seguenti parametri:

quoziente di ospedalizzazione;

durata media delle degenze;

tasso di occupazione media.

Le modalità di determinazione dei parametri di cui al precedente comma, e i corrispondenti valori per il triennio di validità del piano, sono specificati nella tabella 9 dell'allegato *A*.

Art. 28.

Requisiti e dotazioni per la funzione di day-hospital

La funzione di day-hospital deve garantire i trattamenti di cui al primo comma, lettera *b*), del precedente art. 26. A tale scopo devono essere fornite tutte le prestazioni di diagnosi e cura erogate nei servizi ospedalieri e territoriali della ULSS, di norma da parte delle unità operative assegnate alle funzioni diagnostico-terapeutiche del servizio ospedaliero della ULSS.

La funzione di day-hospital deve essere espletata in tutti i presìdi per malati acuti, in spazi assistenziali ricavati dalle aree di predimissione come previsto dal successivo art. 30. Può essere espletata anche presso presìdi territoriali o in quelli in cui viene svolta la funzione paraospedaliera.

L'assegnazione del malato alla funzione di day-hospital è disposta dall'unità operativa cui lo stesso è stato assegnato in cura nella fase acuta della malattia; può essere inoltre disposta direttamente dal servizio di accettazione sanitaria.

Art. 29.

Funzione paraospedaliera. Criteri per l'ammissione, requisiti e dotazioni

La funzione paraospedaliera deve garantire i trattamenti di cui al primo comma, lettera *c*), del precedente art. 26. A tale scopo la funzione paraospedaliera deve assicurare:

assistenza infermieristica continuativa;

assistenza medica continuativa nell'arco diurno, ed utilizzazione della guardia medica per emergenze notturne e festive;

continuità terapeutica con il servizio della medicina di base convenzionata.

Tale funzione si avvale della consulenza specialistica e delle dotazioni diagnostico-terapeutiche a disposizione di tutto il servizio ospedaliero della ULSS.

La funzione paraospedaliera può essere attivata autonomamente o in presìdi in cui si svolga la funzione ospedaliera per malati acuti, con l'osservanza dei criteri di cui al presente articolo.

L'assegnazione dei degenti alle funzioni paraospedaliere è disposta dal servizio di accettazione del presidio di riferimento; può essere effettuata anche direttamente dall'unità operativa responsabile dell'assistenza nella fase acuta. In ogni caso devono essere osservati i seguenti criteri:

non debbono essere espletate funzioni di assistenza ospedaliera ai malati in fase acuta;

il degente deve essere suscettibile di trattamenti per il recupero psicofisico e la riabilitazione, stabiliti in protocolli terapeutici formulati dall'unità operativa responsabile dell'assistenza nella fase acuta;

la durata presumibile di degenza deve consentire una adeguata rotazione nell'utilizzazione degli spazi di degenza.

La dotazione dei posti-letto per la funzione paraospedaliera di norma non deve essere superiore a 30.

Art. 30.

Le aree assistenziali

Il programma comprensoriale prevede che le attività diagnostico-terapeutiche del presidio ospedaliero vengano organizzate nelle seguenti aree assistenziali:

a) accettazione sanitaria;

b) degenza intensiva;

c) degenza ordinaria;

d) predimissione anche per le funzioni di day-hospital.

L'area sub *a*) è unica per ciascun presidio.

Le aree sub *b*) e sub *c*) sono a destinazione indifferenziata.

Nell'area dell'accettazione sanitaria debbono essere comunque prestate attività di pronto intervento, anche mediante il trasporto d'urgenza presso altri presìdi ospedalieri. Il servizio ospedaliero unico deve garantire in ogni caso un'attività continuativa di pronto soccorso in funzione per tutto l'arco della giornata, e adeguatamente collegata con tutti i presìdi dell'ULSS. Tale attività è di norma realizzata con l'utilizzo delle dotazioni dei dipartimenti ospedalieri; la tabella 10 dell'allegato *A* indica le ULSS nelle quali essa è strutturata in unità operativa autonoma.

Art. 31.

Unità ospedaliera di diagnosi e cura

Il personale sanitario addetto ai servizi ospedalieri di diagnosi e cura è ripartito nelle aree funzionali di medicina e di chirurgia.

All'interno di ciascuna area sono istituite unità operative ed unità organiche.

Le unità operative sono dirette da un medico appartenente ad una delle due fasce di responsabilità diagnostico-terapeutica previste dall'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79.

Le unità organiche sono costituite da più unità operative secondo criteri di omogeneità di disciplina, e sono dirette da un medico appartenente alla fascia di responsabilità apicale.

Alle unità operative sono assegnati medici della posizione funzionale iniziale (assistenti e medici in formazione) e personale di assistenza infermieristica ed ausiliario, secondo criteri di rotazione stabiliti dalla giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 22/84 anche sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79.

Le unità operative possono essere qualificate per particolari branche di attività assistenziali, affini od equipollenti a quella corrispondente alla denominazione dell'unità organica a direzione primariale cui appartengono. Tale qualificazione ha rilievo esclusivamente assistenziale, e non comporta modifiche nella posizione giuridica posseduta dal responsabile dell'unità operativa, il quale in ogni caso deve possedere i requisiti specifici previsti dalla normativa concorsuale statale.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale medico universitario convenzionato, relativamente all'organizzazione della funzione diagnostico-terapeutica e nel rispetto della peculiarità delle posizioni funzionali determinate ai sensi dell'ordinamento universitario.

Art. 32.

Dipartimenti ospedalieri. Finalità e compiti

I servizi diagnostico-terapeutici relativi alle aree assistenziali di cui all'art. 30 sono strutturati su base dipartimentale ai sensi dell'art. 17 della legge n. 833/78 secondo il modello organizzativo della tabella 11 dell'allegato *A*.

I dipartimenti sono finalizzati all'espletamento di attività affini e complementari dirette a favorire la globalità dell'intervento, l'interdisciplinarità del lavoro, un più stretto rapporto fra le strutture ospedaliere ed il territorio, la partecipazione del personale interessato, lo sviluppo di attività di aggiornamento e ricerca, l'economicità della gestione.

Sono compiti del dipartimento:

l'organizzazione dei flussi assistenziali all'interno dell'area di competenza;

la razionale utilizzazione del personale;

la gestione delle risorse, attrezzature e presidi assegnati all'area dipartimentale;

la programmazione dei fabbisogni di risorse sia di personale che di dotazioni strumentali;

la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori;

la promozione della partecipazione degli operatori alle scelte da effettuare;

il coordinamento delle attività di ricerca scientifica;

la messa a punto delle modalità di lavoro attraverso l'individuazione di opportuni protocolli;

la verifica periodica dell'attuazione dei programmi d'intervento.

Art. 33.

Criteri per la determinazione

Di norma il dipartimento è unico per ciascun presidio, ad eccezione dei presìdi indicati nella tabella 12 dell'allegato *A*, nei quali vengono costituiti distinti dipartimenti almeno per la medicina, la chirurgia, e l'assistenza materno-infantile.

Il dipartimento materno-infantile deve garantire la realizzazione degli obiettivi previsti all'art. 11, comma quinto e sesto, della legge regionale n. 29/82.

Nei casi in cui siano più dipartimenti, le unità operative di diagnostica strumentale e di laboratorio costituiscono dipartimento con le corrispondenti strutture extraospedaliere.

Art. 34.

Direzione del dipartimento

Al funzionamento del dipartimento è preposto un comitato composto da:

a) tutti i responsabili apicali assegnati al dipartimento;

b) aiuti corresponsabili ed assistenti delle unità operative, eletti dagli operatori di tali qualifiche in servizio nelle stesse unità operative in numero pari alla metà dei membri di cui alla lettera *a*);

c) rappresentanti elettivi del personale non medico in servizio nelle stesse unità operative, in misura corrispondente ad un terzo dei membri di diritto.

Il comitato elegge un coordinatore fra i responsabili apicali.

Il comitato dura in carica un anno e ha il compito di:

garantire l'attuazione dei compiti del dipartimento;

mantenere i rapporti con l'ufficio di direzione nonché, ove esista, con la direzione sanitaria;

convocare l'assemblea degli operatori del dipartimento tutte le volte che se ne ravvisi l'opportunità e comunque con periodicità annuale, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli operatori.

Art. 35.

Funzioni igienico-organizzative

Le funzioni di carattere igienico-organizzativo sono svolte dall'apposita sezione costituita presso il settore «Assistenza sanitaria e farmaceutica» dell'ufficio di direzione in conformità con le indicazioni delle tabelle 16 e 18 dell'allegato *A*.

E' compito della sezione di cui al precedente comma provvedere:

all'igiene degli ambienti ospedalieri;

alla tenuta dell'archivio clinico e alle conseguenti registrazioni e refertazioni;

alla raccolta delle informazioni di carattere statistico-epidemiologico ivi compresa la notifica delle malattie soggette ad obbligo di denuncia;

all'organizzazione del servizio di documentazione e biblioteca del presidio;

alla vigilanza sull'uso di medicinali e presìdi sanitari, nonché sulla loro fornitura ove non sia costituita l'apposita sezione «assistenza farmaceutica»;

all'istruttoria tecnica per l'acquisizione di apparecchiature sanitarie, arredi e materiali sanitari;

alla predisposizione degli elementi per la relazione annuale sullo stato dei servizi sanitari, relativamente al servizio ospedaliero;

alla organizzazione del servizio del personale sanitario, sanitario-ausiliario e tecnico assegnato dall'ufficio di direzione al servizio ospedaliero.

Nei presìdi ospedalieri al cui interno siano costituiti più dipartimenti, la struttura di cui al presente articolo viene affidata ad un direttore sanitario, che partecipa all'ufficio di direzione in qualità di esperto ai sensi del precedente art. 16, ultimo comma.

In tali casi la struttura svolge anche funzioni di coordinamento interdipartimentale, con particolare riguardo all'organizzazione dei flussi assistenziali tra le varie aree nonché al raccordo tra l'area dell'accettazione sanitaria-pronto soccorso e i servizi di emergenza del territorio.

Capo V

LE PROPRIETA' PER IL RIORDINO DELLE ATTIVITA' PSICHIATRICHE E DI TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

Art. 36.
Princìpi e criteri per il riordino

I servizi psichiatrici e per la tutela della salute mentale sono riorganizzati sulla base dei seguenti principi:

1) il servizio è unico in ciascuna ULSS;

2) il servizio provvede alle seguenti funzioni di psichiatria e tutela della salute mentale:

attività di prevenzione e tutela della salute mentale a supporto delle funzioni del distretto di base;

attività ambulatoriale presso i presidi territoriali di salute mentale;

attività di consulenza su richiesta dei servizi socio-sanitari delle aree integrative;

assistenza ai pazienti presso il domicilio;

attività di accoglienza diurna, notturna e comunitaria finalizzata alla reintegrazione sociale e alla terapia;

assistenza ai pazienti ancora ricoverati nelle strutture di lungodegenza, limitatamente alla persistenza di queste ultime.

Art. 37.
Dipartimento per la salute mentale

L'area delle funzioni psichiatriche e di tutela della salute mentale è organizzata in dipartimento ai sensi dell'art. 34 della legge n. 833/78 e per le finalità di cui all'art. 32 della presente legge.

Gli operatori del ruolo nominativo regionale assegnati al dipartimento sono costituiti in gruppo di lavoro unico, secondo le indicazioni contenute nella tabella 13 dell'allegato *A*.

Il dipartimento fa parte dell'area delle funzioni integrative ed è coordinato presso l'ufficio di direzione dal settore « assistenza sanitaria e farmaceutica » nel rispetto dell'autonomia tecnico-funzionale dei servizi.

Art. 38.
Attività psichiatriche di diagnosi e cura

I fabbisogni di emergenza sanitaria di natura psichiatrica sono soddisfatti nell'ambito dei posti-letto del servizio ospedaliero unico.

A tal fine gli operatori del dipartimento per la salute mentale concordano con le unità operative del presidio ospedaliero programmi terapeutici individualizzati ed assicurano la necessaria consulenza e presenza attiva.

Le dotazioni di cui al primo comma ricomprendono anche i posti-letto necessari ai trattamenti sanitari obbligatori. La tabella 14 individua i presìdi dove tali trattamenti debbono essere praticati, ed indica il numero dei posti-letto da prevedere.

Nei centri territoriali di salute mentale possono essere previsti spazi per trattamenti sanitari non ambulatoriali, di durata limitata.

Art. 39.
Destrutturazione dell'ospedale psichiatrico di Perugia

La destrutturazione dell'ospedale psichiatrico di Perugia e della sezione di Spoleto in attuazione dell'art. 64 della legge n. 833/78, è realizzata attraverso il superamento della specificità psichiatrica dello stesso mediante la riorganizzazione interna con la costituzione di presidi sociosanitari per i servizi di cui alla legge regionale n. 29/82.

Gli adempimenti di cui al comma precedente sono realizzati nell'ambito del programma comprensoriale previsto all'art. 6.

A tale scopo i servizi dell ULSS n. 3 e n. 8 provvedono, d'intesa con quelli delle ULSS di provenienza dei ricoverati, alla individuazione dei servizi di destinazione per i pazienti tuttora degenti presso l'ospedale psichiatrico.

Art. 40.
Comitato operatori salute mentale

Allo scopo di assicurare il necessario coordinamento delle esperienze condotte nel territorio regionale nell'espletamento delle attività di cui agli articoli 36 e 39, la giunta regionale istituisce un apposito comitato formato da operatori dei dipartimenti di salute mentale delle ULSS della Regione.

Nel comitato deve essere assicurata la presenza dei diversi profili professionali operanti nei dipartimenti di salute mentale.

Capo VI

LE PRIORITA' PER IL RIORDINO DELLE ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE E LA CURA DELLE TOSSICODIPENDENZE

Art. 41.
Principi e criteri per il riordino

La Regione, le ULSS e i comuni esercitano le funzioni di loro competenza nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza garantendo:

l'utilizzo dei normali servizi socio-sanitari, educativi e promozionali presenti nel territorio;

la partecipazione degli organismi associativi a carattere volontario alle attività di prevenzione dell'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope;

il supporto agli organismi pubblici e privati che gestiscono iniziative comunitarie per il reinserimento delle persone con problemi di tossicodipendenza;

l'attuazione di ogni altra iniziativa per eliminare le condizioni di marginalità al fenomeno della tossicodipendenza e in ogni caso per prevenire l'applicazione delle misure coercitive dalla vigente legislazione;

la collaborazione e l'integrazione con gli altri settori della pubblica amministrazione operanti nel campo della legge n. 685/75.

Art. 42.
Le funzioni tecnico-consultive regionali

Per i fini previsti all'art. 90 della legge n. 685/75, secondo comma, la Regione si avvale di una sezione del consiglio tecnico regionale per la sanità integrata nei modi indicati all'art. 4, quinto comma, della legge regionale n. 72/80. Compete in particolare a tale sezione:

a) operare i necessari interventi e controlli sull'attività dei presìdi sanitari, fatto salvo il rispetto del diritto all'anonimato;

b) determinare i protocolli terapeutici ivi compresi quelli a carattere sperimentale per l'eventuale uso delle sostanze ad azione analgesico-narcotica per i fini di cui sopra, e garantire la consulenza ai servizi di assistenza sociosanitaria ai tossicodipendenti nella loro applicazione e nella sorveglianza dei loro effetti, sempre con il rispetto dell'anonimato;

c) analizzare i dati e le informazioni raccolte attraverso il servizio informativo sociosanitario e l'osservatorio epidemiologico regionale per le valutazioni sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze nell'ambito regionale.

Art. 43.
La conferenza regionale

Viene istituita la conferenza regionale permanente per la prevenzione delle tossicodipendenze. La conferenza è presieduta dal presidente della giunta regionale ed è composta:

a) dall'assessore regionale alla sanità e all'assistenza;

b) da un rappresentante per ciascun comitato di gestione delle ULSS della Regione;

c) da un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni provinciali della Regione;

d) da un rappresentante della C.E.U. - Conferenza episcopale umbra;

e) da tre rappresentanti dei comuni, designati tra i sindaci dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, sezione regionale dell'Umbria;

f) da due rappresentanti della consulta regionale della donna designati dalla stessa con voto limitato;

g) dai giudici di sorveglianza dei tribunali aventi sede in Umbria;

h) da un rappresentante designato da ciascuna delle prefetture dell'Umbria;

i) da un rappresentante designato da ciascuna delle questure dell'Umbria;

j) da un rappresentante designato dalla legione dei carabinieri;

k) da un rappresentatne designato dal comando della guardia di finanza;

l) da un rappresentante per ciascuno dei provveditori agli studi dell'Umbria, scelti tra i componenti dei comitati di studio, programmazione e ricerca di cui all'art. 85 della legge n. 685/75;

m) da un membro designato dall'Istituto regionale di ricerche, sperimentazione attività educative - IRR-SAE dell'Umbria;

n) da un membro designato dal centro sperimentale per l'educazione sanitaria dell'Università di Perugia;

o) da un membro designato dalla scuola speciale di servizio sociale dell'Università di Perugia;

p) da cinque operatori medici e non medici dei servizi di assistenza sociosanitaria alle tossicodipendenze, nominati dal consiglio regionale con voto limitato a tre;

q) da un rappresentante per ciascuna comunità terapeutica operante in Umbria;

r) da cinque rappresentanti delle cooperative di servizio sociale e delle associazioni di volontariato, nominati dal consiglio regionale con voto limitato a tre;

s) da un membro designato dall'Istituto superiore di sanità;

t) dai componenti della sezione del consiglio tecnico regionale di sanità di cui al precedente art. 41;

u) dai dirigenti degli uffici regionali dell'area sociosanitaria.

La conferenza, che può articolarsi per commissioni:

1) formula proposte agli organi della Regione per il coordinamento e il controllo sugli organismi e gli enti abilitati alla prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza;

2) propone alla giunta regionale il programma annuale di educazione sanitaria per la prevenzione delle tossicodipendenze ferme restando le competenze del comitato di cui all'art. 85 della legge n. 685/75 e le altre previste al titolo IX della stessa legge;

3) fornisce elementi per la relazione del presidente della giunta regionale sullo stato sanitario della Regione e sullo stato dei servizi, di cui all'art. 2 della legge regionale n. 1/82;

4) collabora su richiesta con gli organi della pubblica amministrazione operanti nella prevenzione delle tossicodipendenze e nella lotta contro la diffusione delle sostanze stupefacenti;

5) esprime parere sulla designazione degli esperti da nominare nelle sezioni civili specializzate, ai sensi dell'art. 101, secondo comma, della legge n. 685/75.

Ai sensi dell'art. 91 della legge n. 685/75 la conferenza può richiedere informazioni concernenti le materie di sua competenza a qualsiasi organo della pubblica amministrazione operante nell'ambito regionale.

La conferenza si riunisce in seduta plenaria almeno una volta all'anno.

I compiti di assistenza tecnico-istruttoria sono svolti dall'apposito servizio del competente ufficio regionale dell'area sociosanitaria. Il funzionario responsabile di tale servizio assume l'incarico di segretario della conferenza.

Art. 44.

Norme sui servizi operativi

Per i fini previsti dall'art. 90 della legge n. 685/75, terzo comma, paragrafo 2), le ULSS istituiscono servizi per l'assistenza socio sanitaria ai soggetti con problemi di tossicodipendenza. Tali servizi, di seguito denominati SAT, sono affidati alla responsabilità di un medico o di uno psicologo appartenenti alla posizione funzionale apicale o a quella immediatamente inferiore, e sono coordinati nel settore « assistenza sanitaria e farmaceutica » dell'ufficio di direzione.

La tabella 15 dell'allegato *A* indica i parametri per la strutturazione dei SAT.

I SAT:

1) attuano le terapie nei confronti dei soggetti in trattamento sanitario volontario nonché di quelli che sono loro affidati ai sensi dell'art. 100 della legge n. 685/75;

2) forniscono consulenza diagnostico-terapeutica ai luoghi di cura ivi comprese le comunità terapeutiche, ai presidi ospedalieri, ai servizi territoriali locali ed ai singoli medici, nonché su richiesta ai servizi sanitari degli istituti di pena e a quelli militari;

3) attuano i programmi terapeutici sperimentali sulla base dei protocolli fissati dalla competente sezione del consiglio tecnico regionale per la sanità;

4) attuano ogni opportuna iniziativa idonea al recupero sociale dei tossicodipendenti e al loro reinserimento lavorativo, interessando in via prioritaria quando possibile la famiglia;

5) esercitano le funzioni attribuite ai centri medici e di assistenza sociale ai sensi degli articoli 96, 97 e 100 della legge n. 685/75.

Le ULSS 3 e 12 istituiscono « centri accoglienza » esterni al presidio ospedaliero, per assicurare risposte di carattere residenziale o semiresidenziale in casi di urgente necessità, o per svolgere attività diurne programmate e guidate da operatori socio-sanitari, con finalità terapeutiche, per soggetti già in carico ai SAT.

Inoltre le ULSS si avvalgono, anche mediante convenzione, delle comunità terapeutiche pubbliche e private che rispondano ai requisiti stabiliti dalla giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo VII

LE PRIORITA' PER IL RIORDINO DELL'UFFICIO DI DIREZIONE

Art. 45.

Princìpi e criteri per il riordino

Per i fini della presente legge, viene indicato di seguito come « ufficio di direzione » l'insieme dei settori e servizi che compongono l'area delle funzioni centrali dell'ULSS. Il collegio dei responsabili di settore dell'ufficio di direzione viene indicato di seguito come «organo di direzione dell'ufficio centrale» o «organo di direzione».

Le ULSS costituiscono l'ufficio di direzione secondo l'articolazione nei settori di cui alla tabella 16 dell'allegato *A*.

La tabella 17 dell'allegato *A* elenca le materie da ricomprendere nell'ambito di ciascuno dei settori dell'ufficio di direzione. Per le materie non elencate, l'attribuzione ai settori viene determinata dall'organo di direzione dell'ufficio, su proposta dei coordinatori.

Ciascuno dei settori dell'ufficio di direzione è affidato alla responsabilità di un funzionario appartenente alla posizione funzionale apicale dei laureati del ruolo sanitario per i settori a responsabilità sanitaria, e dei laureati del ruolo amministrativo e di quello tecnico per i settori a responsabilità amministrativa.

La tabella 18 dell'allegato *A* elenca le materie che possono essere organizzate come « servizi comuni » a disposizione dell'organo di direzione. Tali servizi, la cui responsabilità può essere affidata a funzionari della qualifica apicale o, in mancanza, di quella immediatamente inferiore, fanno riferimento diretto al coordinatore sanitario o amministrativo pro-tempore, secondo il criterio indicato nella stessa tabella 18.

Le ULSS possono articolare i settori in sezioni, affidate alla responsabilità di funzionari appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore a quella apicale. La tabella 19 dell'allegato *A* indica i criteri di massima per l'articolazione nelle sezioni.

Art. 46.

La responsabilità di settore

Per i profili professionali per i quali è ammessa l'opzione tra tempo pieno e tempo definito, l'appartenenza all'ufficio di direzione è subordinata all'opzione per il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Tale vincolo non opera nel caso di sostituzione temporanea, fermo restando che l'opzione per il tempo pieno costituisce titolo preferenziale qualora vi siano più concorrenti alla sostituzione stessa.

Qualora si verifichino vacanze per assenza o impedimento del titolare, il comitato di gestione provvede alla sostituzione attribuendo l'incarico nell'ordine:

ad altro responsabile di settore dell'ufficio di direzione nell'ambito delle materie sanitarie o amministrative;

ad altro dipendente dell'ULSS appartenente alla posizione funzionale apicale;

al corrispondente responsabile di settore di un'altra ULSS della Regione, mediante provvedimento di comando o di incarico a tempo parziale.

In caso di vacanza per cessazione del servizio da parte del titolare, le funzioni possono essere assegnate temporaneamente al personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, purché in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica superiore e previa attivazione delle procedure concorsuali per la copertura del posto vacante.

Art. 47.

L'attività collegiale dell'ufficio

Il comitato di gestione regola i suoi rapporti con l'ufficio di direzione secondo il principio dell'autonomia tecnico-funzionale dei servizi.

A tale scopo, il comitato di gestione determina indirizzi generali per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi dell'ULSS, per la programmazione dell'attività e per il servizio degli operatori, affidandone la realizzazione all'ufficio di direzione.

Nell'ambito degli indirizzi e delle direttive di massima del comitato di gestione, l'organo di direzione cura i seguenti affari:

predisposizione tecnica degli atti deliberativi di programmazione ed organizzazione e funzionamento dei servizi e del personale;

predisposizione tecnica degli atti deliberativi concernenti i programmi di attività in attuazione del programma programma comprensoriale;

coordinamento delle altre proposte di deliberazione aventi rilevanza per il funzionamento complessivo dell'ULSS;

rapporti con il livello regionale del sistema informativo, con l'osservatorio epidemiologico, con gli altri uffici regionali responsabili della programmazione sociosanitaria.

Ai sensi dell'art. 15 della legge n. 883/78 spetta all'organo di direzione dell'ufficio centrale curare l'organizzazione, il coordinamento e il funzionamento di tutti i servizi nonché la direzione del personale.

Ferma restando la competenza del comitato di gestione per tutte le determinazioni che comportino impegni formali a carico del bilancio, spetta ai responsabili dei settori dell'ufficio di direzione adottare, mediante disposizioni di servizio, gli atti occorrenti per realizzare i programmi deliberati dal comitato di gestione, che non siano affidati alla responsabilità complessiva dell'organo di direzione.

Gli atti concernenti la direzione del personale sono in ogni caso di competenza dell'organo di direzione. Resta ferma l'autonomia tecnico-funzionale dei responsabili per l'organizzazione del lavoro all'interno delle aree funzionali di competenza.

Art. 48.

Compiti particolari dei coordinatori

Oltre alle funzioni loro spettanti ai sensi del vigente ordinamento del personale, spetta al coordinatore sanitario ed al coordinatore amministrativo presiedere a turno le riunioni dell'ufficio di direzione e sovraintendere all'esecuzione delle sue decisioni.

Capo VIII

ALTRE MISURE PRIORITARIE

Art. 49.

Riordino delle attività veterinarie

Nell'ambito del programma comprensoriale le ULSS provvedono al riordino delle strutture essenziali alla realizzazione delle attività veterinarie secondo i criteri indicati nella tabella 20 dell'allegato *A*. Deve essere in particolare previsto che:

in ogni ULSS ci sia un'unità operativa di profilassi antirabbica e una per la disinfezione e disinfestazione;

i centri di ispezione sanitaria presso i macelli pubblici e privati siano ristrutturati secondo le indicazioni di cui alla tabella 21.

Art. 50.

Riordino delle attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro

Nell'ambito del programma comprensoriale le ULSS provvedono al riordino delle attività di prevenzione e tutela nei luoghi di lavoro secondo i criteri di cui alla tabella 22 dell'allegato *A*.

Art. 51.

Riordino delle attività specialistiche

Le tabelle da 23 a 25 dell'allegato *A* contengono misure programmatiche da applicare nel periodo di vigenza del piano relativamente:

a) alle prestazioni specialistiche che possono essere decentrate in tutte le ULSS (tabella 23);

b) alle prestazioni specialistiche proiettate sulle aree di riequilibrio territoriale delle utenze (tabella 24);

c) alle prestazioni specialistiche a carattere multizonale (tabella 25).

Art. 52.

Misure per il tempo pieno

Le ULSS provvedono ad attuare l'incentivazione del rapporto di lavoro a tempo pieno secondo i vigenti accordi contrattuali del comparto sanitario, con particolare riferimento alla qualifica degli operatori nell'ambito delle attività didattiche e di ricerca.

Il personale a tempo pieno operante nei servizi ospedalieri partecipa alle attività socio-sanitarie territoriali nell'ambito della propria professionalità.

La tabella 26 dell'allegato *A* contiene l'elenco delle discipline da indicare per la prescrizione del rapporto di lavoro a tempo pieno.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 53.

Fonti del finanziamento

Al finanziamento dell'attività socio-sanitaria si provvede distintamente:

a) per la gestione sanitaria:

1) con la quota parte del Fondo sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;

2) con le entrate proprie delle ULSS;

3) con eventuali contributi di terzi;

b) per la gestione dei servizi socio assistenziali:

1) con il fondo sociale di cui alla legge regionale numero 29/1982;

2) con le risorse assegnate dai comuni;

3) con eventuali contributi di terzi.

Gli enti locali concorrono con alienazioni e trasformazioni patrimoniali alle necessità di investimenti del sistema sociosanitario.

Art. 54.

Ripartizione del fondo sanitario regionale per spese correnti

Il fondo sanitario regionale per spese correnti è utilizzato con l'obiettivo del graduale riequilibrio territoriale e funzionale dei servizi ed è destinato a:

1) spese sanitarie correnti delle ULSS;

2) spese sanitarie a gestione regionale;

3) spese sanitarie a destinazione vincolata riguardanti:

a) i progetti obiettivo;

b) la formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale del servizio sanitario;

c) la ricerca scientifica finalizzata e l'osservatorio epidemiologico;

d) l'educazione sanitaria.

La tabella 27 dell'allegato *A* contiene i criteri di applicazione dei parametri per la ripartizione del fondo per le spese sanitarie correnti delle ULSS relativamente al triennio di validità del piano.

La giunta regionale attribuisce annualmente alle ULSS i fondi per la realizzazione dei progetti-obiettivo i relazione ai programmi specifici delle stesse da presentare alla giunta entro il 30 settembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario cui si riferisce.

Il riparto del F.S.R. per spese correnti viene effettuato dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, nei termini previsti dalle specifiche disposizioni delle leggi nazionali e regionali.

La giunta regionale attribuisce il fondo di riserva accantonato per interventi di riequilibrio ed imprevisti.

Art. 55.

Procedure particolari per il finanziamento delle spese per il personale, finalizzate al riequilibrio delle piante organiche

Al riparto delle quote per il finanziamento delle spese per il personale si provvede:

a) in sede di ripartizione del fondo sanitario regionale, mediante computo del costo per il personale sostenuto precedentemente, aumentato della percentuale di incremento riconosciuta nel riparto del Fondo sanitario nazionale;

b) in sede di assegnazione dell'ultima quota trimestrale del Fondo, mediante integrazione nella misura corrispondente al costo reale delle nuove unità organiche effettivamente in servizio nell'anno di competenza.

Per i fini di cui alla lettera *b)* del comma precedente si provvede mediante l'utilizzazione del fondo di riserva per interventi di riequilibrio ed imprevisti, di cui al precedente articolo 54, ultimo comma.

Nei casi in cui il personale in servizio risulti eccedente rispetto ai parametri di cui alle tabelle 2 e 4, il costo relativo all'eccedenza viene decurtato in sede di riparto del fondo regionale con le stesse gradualità previste per le situazioni di carenza. A tal fine si provvede sulla base del costo medio del personale calcolato su base regionale.

Per gli scopi di cui al presente articolo le ULSS comunicano entro il 15 settembre l'elenco del personale in servizio.

Art. 56.

Ripartizione del fondo sanitario regionale per spese in conto capitale

Il fondo sanitario regionale per le spese in conto capitale è destinato:

a) al finanziamento degli investimenti di mantenimento del patrimonio edilizio e tecnologico;

b) agli investimenti di innovazione;

c) agli investimenti di trasformazione;

d) all'accrescimento dell'efficienza delle dotazioni strumentali.

Il riparto del fondo sanitario regionale per spese in conto capitale viene effettuato dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, secondo le indicazioni contenute nella presente legge ed in rapporto ai parametri e programmi specificati nelle tabelle 28 e 29 dell'allegato *A*, nonché in base a specifici programmi pluriennali di investimenti.

I contributi e le donazioni provenienti da enti o privati ed i proventi derivanti da alienazioni e trasformazioni di patrimoni degli enti locali per investimenti delle ULSS sono soggetti ai vincoli di utilizzo secondo le indicazioni prioritarie del piano socio-sanitario regionale.

Art. 57.

Ripartizione del fondo regionale per l'espletamento dei servizi in materia socio-assistenziale

Il fondo per l'espletamento dei servizi in materia socio-assistenziale di cui all'art. 32 della legge regionale n. 29/1982, è ripartito annualmente come segue:

1) una quota da stabilire con atto della giunta regionale — nell'ambito della somma stanziata con la legge di bilancio — viene destinata alla associazione dei comuni della Valle Umbra sud per il funzionamento della Casa di riposo ex O.N.P.I. sulla base delle spese di gestione, escluso il personale, sostenute nell'esercizio precedente a quello della ripartizione ed evidenziati in appositi rendiconti a cura dell'associazione predetta;

2) il 92% del fondo decurtato della quota di cui al punto 1), viene ripartito tra tutte le associazioni dei comuni in proporzione diretta alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno antecedente a quello della ripartizione nell'ambito territoriale di competenza;

3) il restante 8% è riservato per l'assegnazione di eventuali contributi finalizzati ad interventi straordinari. La parte di tale quota che non sia utilizzata entro il 31 ottobre viene ripartita tra tutte le associazioni con il parametro di cui al punto 2). L'assegnazione è effettuata alle associazioni dei comuni, dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

I comuni sono tenuti ad iscrivere nel bilancio di previsione la quota di finanziamento a proprio carico stabilita nel programma comprensoriale di cui all'art. 24 della legge regionale n. 29/1982, contestualmente all'approvazione del bilancio stesso.

I comuni sono altresì tenuti alla tempestiva erogazione della quota a proprio carico a favore della rispettiva associazione per consentire la regolare esecuzione dei programmi.

Art. 58.

Verifiche

La giunta regionale verifica la corretta applicazione da parte delle ULSS delle norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio di cui alla legge regionale n. 18/1980, anche al fine di accertare la rispondenza dei fatti gestionali con le prescrizioni del piano.

TITOLO IV

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA REGIONALE

Art. 59.

Abrogazione della legge regionale n. 68 *del* 1974

La legge regionale 13 dicembre 1974, n. 68, concernente: « Disciplina delle procedure per l'istituzione di nuovi servizi, copertura organici, acquisizione attrezzature ed alienazione dei beni patrimoniali da parte degli enti ospedalieri » è abrogata.

Art. 60.

Abrogazione della legge regionale n. 29 *del* 1977

La legge regionale 17 giugno 1977, n. 29, concernente « Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza » è abrogata.

Art. 61.

Modificazioni della legge regionale n. 65 *del* 1979

La legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, concernente « Organizzazione del servizio socio-sanitario regionale » è modificata nei modi di seguito indicati.

Il quinto e sesto comma dell'art. 12 sono così sostituiti:

« Il piano socio-sanitario regionale è approvato con legge dal consiglio regionale su proposta della giunta entro il 30 giugno dell'ultimo anno del triennio di validità, previo espletamento delle procedure di partecipazione previste dalla legge regionale n. 4 del 1972, e successive modificazioni ».

Il terzo alinea del secondo comma dell'art. 18 è così sostituito:

« ... determinare la suddivisione del territorio dell'ULSS nei distretti di base, secondo la proposta dei comuni interessati ».

All'art. 20 è aggiunto il seguente secondo comma:

« I rapporti tra il comitato di gestione e l'ufficio di direzione sono basati sul principio dell'autonomia tecnico-funzionale ».

Il secondo comma dell'art. 26 è così sostituito:

« La nomina avviene su designazione del consiglio comunale o del consiglio di circoscrizione competenti per territorio ».

Il quarto comma dello stesso articolo è così sostituito:

« Le designazioni di cui al secondo e terzo comma devono garantire oltre alla presenza di membri elettivi delle assemblee comunali o circoscrizionali anche la rappresentanza delle istanze sociali e degli operatori. Il regolamento dell'ULSS fissa i criteri e modalità di nomina secondo indirizzi fissati uniformemente per tutte le ULSS della Regione »

Il terzo alinea del secondo comma dell'art. 32 è così modificato:

«... area delle funzioni organizzative e centrali».

Al terzo comma dell'art. 33 è aggiunto il seguente alinea:

«... la realizzazione degli interventi socio-assistenziali demandati al livello territoriale».

L'ultimo comma dello stesso art. 33 è così sostituito:

«Nei distretti deve essere garantita l'integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali».

All'art. 36 l'espressione «disposizioni per il collegamento delle aree funzionali» è sostituita con «indirizzi per il collegamento delle aree funzionali».

Il secondo comma dell'art. 37 è così integrato:

«La Regione esercita l'indirizzo e il coordinamento delle funzioni multizonali. La gestione delle strutture multizonali compete alle ULSS in cui esse sono ubicate, salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 45/1982».

Allo stesso art. 37 è aggiunto il seguente comma finale:

«E' facoltà della giunta regionale convocare riunioni del comitato e presiederle tramite un proprio componente».

Il primo capoverso del secondo comma dell'art. 38 è così modificato:

«Per questi scopi, all'interno dell'ufficio di direzione vengono costituiti settori per lo svolgimento delle seguenti funzioni: ».

Al quarto alinea della lettera *a*) dello stesso art. 38 l'espressione «sanità animale ed igiene e vigilanza degli allevamenti» è sostituita con «medicina veterinaria».

Il terzo comma dell'art. 38 è così sostituito:

«L'articolazione nei settori viene determinata per ciascuna ULSS dal piano socio-sanitario regionale, tenendo conto della complessità delle funzioni da svolgere».

Al quinto comma dell'art. 38 l'espressione «i responsabili dei servizi di settore» è sostituita con «i responsabili di settore».

L'ultimo comma dell'art. 38 è così sostituito:

«Le modalità relative al funzionamento dell'ufficio di direzione sono stabilite con apposito regolamento della ULSS sulla base dei criteri indicati dal piano socio-sanitario regionale».

Art. 62.

Modificazioni alla legge regionale n. 43 del 1980

La legge regionale 17 maggio 1980, n. 43, concernente «Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro» è modificata nei modi di seguito indicati:

L'art. 11 è così sostituito:

«I collegamenti funzionali fra i servizi delle ULSS e il presidio multizonale di prevenzione sono regolati nelle maniere previste dalla legge regionale concernente la gestione, l'organizzazione e il funzionamento del presidio stesso».

L'art. 12 è così sostituito:

«(*Attività di vigilanza*). — Le attività di vigilanza nei luoghi di lavoro vengono svolte nell'ambito dell'ufficio di direzione dalle unità operative della sezione "prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro". Il servizio ha facoltà, in caso di constatata inosservanza delle norme di legge, e valutate le circostanze del caso, di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro, fissando un termine per la regolarizzazione.

Le disposizioni impartite dal servizio nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo sono esecutive».

All'art. 14 va inscritto il seguente primo alinea:

«schede di autonotifica».

Vanno inoltre aggiunti i seguenti comma finali:

«Le aziende sono tenute a presentare annualmente alla ULSS territorialmente competente, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 833/1978, la scheda di autonotifica al fine di segnalare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche e i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente».

«La scheda di autonotifica segnala inoltre:

apparecchiature ed impianti soggetti a verifica e relativa scadenza;

eventuali modifiche apportate agli impianti soggetti a denuncia ed a verifica periodica;

casi di infortunio accaduti e malattie professionali denunciate nel precedente anno;

numero dei lavoratori a rischio e modalità di predisposizione dei controlli sanitari».

«La scheda di autonotifica è espressamente richiesta per le notifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1956, per il rilascio di pareri sanitari ai fini delle licenze edilizie o dei certificati di agibilità di impianti produttivi, nonché per l'effettuazione dei controlli sanitari preventivi o periodici dei lavoratori a rischio».

Art. 63.

Modificazione alla legge regionale n. 72 del 1980

La legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72, concernente «Istituzione del consiglio tecnico regionale per la sanità» è modificata nei modi di seguito indicati:

L'art. 3, comma primo, primo alinea, è così modificato:

«ventuno operatori responsabili dei presìdi e servizi sanitari delle ULSS, di cui almeno 4 responsabili del presidio multizonale di prevenzione e almeno 3 dei servizi di psichiatria e tutela della salute mentale, nominati dal consiglio regionale con voto limitato a 14».

All'art. 4, quinto comma, è aggiunto il seguente paragrafo:

«3) per l'esercizio delle funzioni già svolte dal comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze:

a) un funzionario del Ministero della sanità;

b) un funzionario degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione;

c) un funzionario o un ufficiale delle forze di polizia addette alla repressione dei reati contemplati dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;

d) il presidente del tribunale per i minorenni;

e) i presidenti delle sezioni civili specializzate di cui all'art. 101 della legge n. 685/1975».

Art. 64.

Modificazioni alla legge regionale n. 19 del 1982

La legge regionale 7 aprile 1982, n. 19, concernente «Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria» è modificata nei modi di seguito indicati:

L'art. 7 è così sostituito:

«Ciascuna ULSS assicura l'esercizio delle funzioni in materia veterinaria mediante l'istituzione di appositi servizi veterinari organizzati nell'area delle funzioni centrali, nel distretto, servizi integrativi di supporto tecnico e servizi o presìdi multizonali, ne stabilisce le modalità di integrazione e coordinamento con le altre funzioni e ne garantisce l'autonomia tecnico-funzionale.

Per i fini di cui sopra, ogni ULSS provvede all'istituzione almeno dei seguenti servizi:

1) sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, il quale ricomprende le funzioni di cui all'art. 5, indicate dalla lettera *a*) alla lettera *s*);

2) igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, il quale ricomprende le funzioni di cui all'art. 5, lettere *t*) e *u*).

A ciascun servizio è preposto un veterinario responsabile con qualifica apicale.

Le funzioni inerenti all'area dei servizi centrali sono svolte mediante l'apposito settore costituito presso l'ufficio di direzione ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 65 del 1979. Tale settore, da prevedere anche nei casi di accorpamento previsti al citato art. 38, è affidato alla responsabilità di uno dei veterinari responsabili di servizio con le procedure concorsuali previste dalla normativa vigente.

Il veterinario responsabile del settore dell'ufficio di direzione conserva la sua posizione nell'area funzionale di provenienza.

Il veterinario responsabile di uno dei servizi non può svolgere compiti e funzioni di pertinenza di un altro servizio.

Il regolamento della ULSS fissa le modalità per i casi di sostituzioni ».

Art. 65.

Modificazione alla legge regionale n. 24 del 1982

La legge regionale 14 maggio 1982, n. 24, concernente « Norme per il trasferimento alle ULSS delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica » è modificata nei modi di seguito indicati.

Il secondo comma dell'art. 4 viene completato nel modo seguente:

« A tale scopo il responsabile del settore "igiene e prevenzione ambientale e del lavoro" presso l'ufficio di direzione può affidare l'attività istruttoria relativa al territorio di un distretto al medico dipendente assegnato al distretto stesso, delegandolo altresì a far parte delle commissioni comunali nelle quali sia prevista la presenza di un medico, quando il distretto corrisponda al territorio di un comune ».

Al capo I viene aggiunto il seguente art. 5-*bis*, rubricato « (*Conferenza permanente dei sindaci*). — Allo scopo di esaminare l'andamento delle condizioni ambientali nel territorio della ULSS, e di concordare i provvedimenti amministrativi che si renda necessario adottare omogeneamente, è istituita la conferenza permanente dei sindaci dei comuni ricompresi nel territorio di ciascuna ULSS con la partecipazione del presidente della ULSS stessa.

La conferenza è presieduta dal presidente dell'associazione dei comuni e della comunità montana territorialmente competente.

La conferenza si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e può essere attivata dal comitato di gestione della ULSS o da un comune ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità.

Il comitato di gestione della ULSS assume le decisioni conseguenti. All'istruttoria degli atti provvede il settore « Igiene e prevenzione dell'ambiente di vita e di lavoro ».

E' altresì aggiunto il seguente art. 5-*ter*, rubricato « (*Conferenza regionale dei sindaci*) ». — Per le finalità indicate al precedente art. 5-*bis*, quando la materia trattata superi l'ambito territoriale di una ULSS viene costituita presso la Regione la conferenza regionale dei sindaci, con la partecipazione dei presidenti delle ULSS. La conferenza è presieduta dal presidente della giunta regionale, o da un assessore da lui delegato, ed è convocata almeno una volta all'anno; può essere convocata su richiesta dei comuni e delle ULSS ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, e può riunirsi anche per sottogruppi qualora le questioni da trattare interessino ambiti territoriali intermedi tra una ULSS e la Regione.

Alla conferenza forniscono assistenza tecnica gli uffici regionali aventi competenza sull'ambiente ».

All'art. 6, primo comma, dopo le parole « i servizi dell'area integrativa » va aggiunto « nonché i servizi operativi e le altre strutture dell'ufficio di direzione preposte allo svolgimento delle funzioni... ».

Al secondo comma dello stesso art. 6 l'espressione « settore per la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro » è modificata con « settore igiene e prevenzione nell'ambiente di vita e di lavoro ».

All'art. 12, secondo comma, l'espressione « inquadrato nei ruoli regionali o nel ruolo unico regionale del Servizio sanitario nazionale » è sostituita con « inquadrato nel ruolo della Regione o nel ruolo nominativo regionale del personale delle ULSS ».

Art. 66.

Modificazioni della legge regionale n. 45 del 1982

La legge regionale 30 agosto 1982, n. 45, concernente « Norme per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei presidi e servizi multizonali » è modificata nei modi di seguito indicati.

Al secondo comma dell'art. 11 è aggiunto il seguente primo alinea:

« servizio amministrativo ».

All'art. 16 è aggiunto il seguente secondo comma:

« Spetta inoltre al consiglio tecnico emanare direttive tecniche volte a disciplinare le operazioni preliminari agli accertamenti di propria competenza, onde garantire che essi siano svolte nel rispetto delle condizioni giuridicamente e scientificamente inderogabili, a qualunque operatore esse siano affidate ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 21 marzo 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 13 febbraio 1985 (atto n. 1398) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 20 marzo 1985.

ALLEGATO *A*

TABELLE

(*Omissis*).

ALLEGATO *B*

INDICAZIONI PROGRAMMATICHE

(*Omissis*).

(2106)

ERNESTO LUPO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*
DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221